

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7
CARBONIA

Deliberazione n. 2802

Adottata dal Direttore Generale in data 21 DIC. 2004

OGGETTO: ASL 7 / Michelotto Giovanni Valerio – Tribunale Ordinario di Cagliari –
Sez. Lavoro - Ricorso notificato in data 2 dicembre 2004 – Costituzione in
giudizio e nomina difensore

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo il quale,

PREMESSO che a seguito di tentativo mancato di conciliazione dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari in data 13 gennaio 2004, il dipendente in oggetto, con ricorso nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro, che si allega, ha chiamato in giudizio questa Azienda Sanitaria locale al fine di far dichiarare l'illegittimità, con conseguente disapplicazione, della deliberazione n. 175/2003 nonché di ottenere una pronuncia di condanna della ASL alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 40 comma 9 del CCNL dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N. e al risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto dell'adozione del citato provvedimento;

CONSIDERATO l'Azienda ha interesse a costituirsi nel giudizio de quo;

PRESO ATTO che lo studio legale dell'Avvocato Luca De Angelis può adeguatamente tutelare le ragioni e gli interessi dell'Azienda nel contenzioso di cui trattasi;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO in merito il Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari – Sez. Lavoro, per resistere all'azione promossa dal dipendente Sig. Giovanni Valerio Michelotto con il ricorso in oggetto;
- di affidare all'Avvocato Luca De Angelis del foro di Cagliari l'incarico legale, conferendogli ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio, a tal fine eleggendo domicilio presso il suo studio legale in Cagliari, Via Einaudi, 11;
- di dare atto che le spese e competenze del nominato legale verranno liquidate secondo le tariffe professionali vigenti;
- di imputare la spesa derivante dal presente atto sul capitolo 210201 del corrente bilancio di esercizio.

DIR. AMM. /

DIR.SAN. /

AFF.LEG. /



Il Direttore Generale
dr. Emilio Simeone

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emilio Simeone".

Azienda USL n. 7 Carbonia

Segue deliberazione n. _____

Retro delibera

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 2802 del 21 DIC. 2004

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7

a partire dal 22 DIC. 2004 al 5 GEN. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.



Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

A handwritten signature in black ink, appearing to be "De".

Allegati:

Destinatari:

ufficio affari legali

Studio Legale Associato Falchi
Piazza Giovanni XXIII 62 09100 Cagliari

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA
03 DIC. 2004
PROT. 22931

3009/04

Lipoti

S. G.

Tribunale Ordinario di Cagliari-sezione lavoro

Ricorso

Giovanni Valerio Michelotto, nato a Carbonia il 11/10/1946, residente ivi in via Nazionale 112, CF: MCHGNN46R11B745F, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luigi Falchi giusta procura speciale rilasciata a margine del presente atto e presso di lui domiciliato in Cagliari Piazza Giovanni XXIII 62,

ricorrente

contro

la ASL azienda sanitaria locale n.7 della Sardegna (di Carbonia) in persona del legale rappresentante,

resistente

FATTO

1. Il ricorrente è dipendente di ruolo della ASL n.7 di Carbonia sin dal 1973 ed ha ricoperto la posizione funzionale di responsabile amministrativo del Polo ospedaliero di Iglesias, costituito dal centro traumatologico ortopedico, dall'ospedale S. Barbara e dall'Ospedale Fratelli Crobu, e contemporaneamente anche dell'Ospedale Sirai di Carbonia dal 1/3/2002 al 31/1/2003. Detta posizione venne attribuita con provvedimento n° 453/2002 e con decorrenza 1/3/2002: per conseguenza egli risultava rivestire l'incarico di Responsabile Amministrativo di due strutture complesse, e cioè del Polo Ospedaliero di Iglesias - struttura complessa e del P.O "Sirai"- struttura complessa di Carbonia.

*all. per
G. Falchi*

22/7/04
Gian Luigi Falchi
Avv. Legale

20/12/04
Stampa: *ASL n.7 Carbonia*
Stampa: *ASL n.7 Carbonia*

AZIENDA U.S.L. N° 7
CARBONIA

03 DIC. 2004

PROTOCOLLO
ARRIVO

2. Successivamente, con provvedimento n° 175/2003, il predetto incarico veniva revocato, con decorrenza 01/02/2003 con la motivazione di una esigenza di riorganizzazione nel conferimento degli incarichi di responsabile Amm.vo. Con provvedimento n° 176/2003 al ricorrente veniva riconferito l'incarico di Responsabile Amm.vo del solo P.O. Sirai di Carbonia con decorrenza 01/02/2003. Ad esito dell'operazione al ricorrente veniva revocata la responsabilità di una delle due strutture complesse prima governate. Contemporaneamente, con provvedimento n° 178//2003, veniva conferito al Dirigente Amm.vo, Sergio Salis l'incarico di Responsabile Amm.vo del Polo Ospedaliero di Iglesias con decorrenza 01/02/2003, prima e sino ad allora retto dal ricorrente.

3. Sotto un profilo sostanziale si rileva: a) in effetti nel caso non si è verificata alcuna riorganizzazione degli uffici dovuta ad esigenze funzionali ma solo una redistribuzione degli incarichi; b) la diminuzione delle responsabilità del ricorrente comporta sia un demansionamento sia una riduzione delle spettanze economiche, quantificabile ragguagliandola alla perdita del trattamento accessorio di cui all'art.40 CCNL vigente che – secondo contratto- può variare da un minimo di L.28.000.000 a un massimo di L. 40.000.000 annui.

DIRITTO

1. In assenza di una effettiva e significativa riorganizzazione dell'Ente, il provvedimento di revoca n° 175/2003 è stato adottato in violazione degli art. 29,31,34 del CCNL 1998/2001 tutt'ora vigente per la Dirigenza Amm.va del Servizio Sanitario Nazionale. L'Art. 29 comma 3 stabilisce infatti che gli incarichi di Direzione di struttura complessa hanno durata da 5 a 7 anni, con facoltà di rinnovo, per lo stesso periodo o per periodo piu' breve , secondo le



procedure previste dall' art. 15 comma 5 del decreto legislativo 502/92 e dall'art. 31 del citato contratto.

2. Nel caso di specie l'incarico è stato revocato non solo prima della verifica annuale prevista dall'art. 31 comma 4 del già citato contratto ma, altresì, nel totale mancato rispetto delle procedure di accertamento degli eventuali risultati negativi di gestione o in osservanza delle direttive impartite. Per altro, l'accertamento negativo della azione del Responsabile Dirigenziale, che giustifica una anticipata revoca dell'incarico, avviene formalmente ed a seguito dei processi di valutazione di cui all'art. 32 del CCNL effettuati dall'organismo preposto "Nucleo di Valutazione" ai sensi dell'art. 31 comma 1 punto B, prima della formulazione del giudizio negativo doveva essere preceduto da un contraddittorio nel quale acquisire le contro deduzioni del Dirigente anche assistito da un a persona di fiducia.
3. Nella revoca dell'incarico, che in questa sede si contesta, sono carenti tutti i presupposti procedurali inerenti la valutazione del Dirigente, non solo, ma anche quelli inerenti la motivazione adotta nell'atto è cioè "della esigenza di procedere ad una riorganizzazione degli uffici." L'Azienda, infatti, avrebbe dovuto preventivamente definire i fini ed i criteri che giustificavano la esigenza di riorganizzazione citata nell'atto, cosa che non ha fatto; ma soprattutto essa ha sostanzialmente lasciato inalterati tutti gli incarichi della Dirigenza Amm.va ad eccezione di quelli relativi alla Direzione Amm.va dei Presidi Ospedalieri che è stata conferita per quanto attiene il Polo Ospedaliero di Iglesias al Dirigente Amm.vo, Sergio Salis e riconfermata al Dirigente Amm.vo Giovanni Valerio Michelotto quella del P.O. Sirai di Carbonia, concretizzandosi in cio' una totale incoerenza, illogicità e contraddittorietà e sicuramente sussiste una chiara assenza della dichiarata riorganizzazione strutturale,



che sola avrebbe giustificato la privazione della posizione di responsabilità del ricorrente.

4. Inoltre l'Azienda mancando totalmente nella ponderazione di redistribuzione degli incarichi , è venuta meno anche al principio di una corretta organizzazione degli uffici la dove conferisce al Dirigente Ammi.vo Sergio Salis la Direzione di un'altra struttura che si aggiunge a quella del Servizio Bilancio, del Controllo di Gestione e del Servizio Ispettivo interno, Direzioni di Strutture che presentano i caratteri di incompatibilità in quanto riuniscono in un solo soggetto le funzioni di controllore e controllato. Il Bilancio controlla tra l'altro le regolarità di spesa delle casse economali, casse che sono istituite nei Presidi Ospedalieri, il Controllo di Gestione controlla i risultati di gestione dei servizi.
5. L'Azienda non si è limitata ha ridefinire illegittimamente gli incarichi di Direzione Amm.vo delle Strutture Ospedaliere, ma , assimilandolo al capo Dipartimento Amm.vo di cui all'art. 11 della L.R. 5/95 ha istituito in carenza di ogni presupposto di legge o di regolamento al riguardo, traslasciando oltremodo di sottoporre a controllo l'atto in questione, "art 54 comma 2 lettera b L.R. 5/95 l'Ufficio di Responsabile Amm.vo Dirigente dei Responsabili Amm.vi dei PP.OO. incaricando con il medesimo atto 696 del 31/03/03 il Dirigente Amm.vo Agulli Gerolamo Responsabile del Servizio Acquisti, anche delle Funzioni di Responsabile Amm.vo Dirigente dei Responsabili Amm.vi dei Presidi Ospedalieri.
6. Nell'atto di incarico non viene fatta menzione alcuna di comparazione dei soggetti interessati che quanto meno per logica, in carenza di una normativa regolamentare avrebbe dovuto limitarsi a una scelta tra i soli Responsabili Amm.vi dei Presidi Ospedalieri.





7. Dai provvedimenti adottati dalla Azienda è derivata al ricorrente una profonda frustrazione essendo stato privato con motivazioni pretestuose di una Struttura Complessa a vantaggio di un Dirigente già titolare di altra Struttura Complessa nonché di altre 2 Strutture, con conseguente perdita di professionalità derivante dalla privazione per il ricorrente del governo della seconda comprendente ben tre Presidi Ospedalieri e pertanto con problematiche e situazioni tra loro diverse e di notevole complessità, oltrechè un grave danno economico poiché, per il periodo in cui il ricorrente ha svolto le funzioni di Responsabile Amm.vo del P.O. Sirai e del Polo Ospedaliero di Iglesias, l'Azienda gli ha riconosciuto l'indennità aggiuntiva minima di cui all'art. 40 comma 9 del CCNL, che dopo la revoca censurata non gli venne più corrisposta.


8. In conclusione, da un lato, il ricorrente lamenta che la ASL non abbia posto in essere un legittimo ed effettivo atto di riorganizzazione generale dell'Ente, che gli sia stato in definitiva revocato l'incarico di una struttura complessa, che lo stesso non è stato comunque ponderato nella riassegnazione degli incarichi, avvenuto comunque con violazione di legge ed eccesso di potere per violazione del regolamento dell'Ente, dei principi generali di correttezza amministrativa e per mancanza di motivazione, ed assume che da tutto ciò è derivato un demansionamento, con conseguenze negative sulla conservazione di professionalità e di posizione economica, e una lesione alla propria immagine professionale.

Tanto premesso il ricorrente richiede che l'Ill.mo Giudice voglia dichiarare illegittimo e disapplicare l'atto n° 175/2003, che comporta un ingiustificato demansionamento professionale del ricorrente, e dichiarare il diritto del ricorrente medesimo a conservare la posizione precedentemente attribuitagli dal provvedimento 453/2002 o altra equivalente ; nonché

condannare l'Ente alla corresponsione dell'indennità di cui all' 40 comma 9 del CCNL dalla data di revoca, e nella misura di L. 28.000.000 annui , con rivalutazione monetaria e interessi legali; condannare in via equitativa l'Ente al risarcimento dei danni morali secondo il prudente apprezzamento del giudice medesimo. Con vittoria di spese.

Ad istruttoria si allegano:1) delibera 453 di conferimento incarico; 2)nota 4/2/03; 3)nota 1/3/02; 4) delibera 31/1/03; 5) delibera 175/03; 6) delib 176/03; 7) statini paga del ricorrente; 8) regolamento della ASL 7; 9) delibera 31/3/03; 10) tentativo di conciliazione avanti l'Ufficio del Lavoro.

Cagliari 12/7/2004


Prof. Avv. Gian Luigi Falchi



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE DEL LAVORO

Il Giudice, letto il ricorso che precede;

10256

Visto l'art. 415 c.p.c.

FISSA l'udienza di discussione della causa, in cui le parti dovranno comparire personalmente, per il giorno 7/4/2005 ad ore 9

MANDA all'attore di notificare al convenuto, entro il termine di giorni 10, copia del ricorso e del presente decreto, avvertendo il convenuto che dovrà costituirsi nei modi di cui all'art. 416 c.p.c. almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione.

Cagliari, li 30/7/2004

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

F.TO EGRIS

IL GIUDICE

(LEUZZI)



E' copia conforme all'originale per gli usi di legge

Cagliari, li 27 SET. 2004

IL CANCELLIERE





CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

UFFICIO UNICO

Notificazioni, esecuzioni e protesti

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali



N. 20968 Cron.

AC.

(Firma)

Avvertenze

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo complessivo delle seguenti tasse:

- 1. Francatura e raccomandazione del piego;
- 2. Francatura e raccomandazione della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve desctiversi sul foglio n. 1 - A. Deve consegnarsi possibilmen-

AG



76002911176-9

mittente con l'indicazione «non ritirato».

Racc. N. _____

Leg. Rapp. Te
ASL ♀

02013

Carbante

STAMPA: MULAS - CAGLIARI

A mezzo servizio postale cc. Raccom.
A. R. in data odierna dalla Succ. 8

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Uff. Unico Notificazioni
Corona Paola
UFFICIALE GIUDIZIARIO

NOTIZIA DI NOTIFICA




U. Lepi

Corona Paola
UFFICIALE GIUDIZIARIO

Documento composto di

n° 1 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2802 DEL 21 DIC. 2004



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

